

## **Compensazione delle spese non è scelta discrezionale**

*Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6).*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.06.2018, n. 16401**

*...omissis...*

Il Collegio osserva:

L'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; tale disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011); circostanza riscontrabile nella fattispecie.

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l'orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della

compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6) (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Nella specie il giudice riferisce della particolarità e novità della questione ma è assorbente il rilievo che H ricorrente rimane nel complesso soccombente perchè la sua opposizione era stata rigettata.

Donde il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

pqm

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2018